MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. n. 231/2001

13.07.2023

(i) DEFINIZIONI

Decreto o D.Lgs. n. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* e ss.mm.ii;

Destinatari: esponenti aziendali e tutto il personale di **Beta Utensili S.p.A.** nonché coloro che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con **Beta Utensili S.p.A.**;

Modello o MOGC: il Modello di organizzazione, gestione e controllo;

OdV o Organismo di Vigilanza: l'Organismo previsto dal presente Modello;

P.A.: Pubblica Amministrazione;

Ricevente: soggetto che, a qualsivoglia titolo, sia destinatario di Segnalazione in ambito *whistleblowing*;

Segnalante o Persona Segnalante o *whistleblower*: persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
Segnalazione: comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni indicate dal d.lgs. 24/2023;
Segnalazione (canali): canali idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante. Tra i canali di segnalazione la Società ha adottato il canale di segnalazione scritta per il tramite di un portale dedicato ovvero tramite una Segnalazione da inviare tramite busta chiusa all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza;

Sistema documentale: Protocolli di comportamento e/o Procedure, parti integranti del Modello, ovvero regole di condotta previste dal Modello e/o dal Codice Etico, volti a mitigare il rischio di commissione dei Reati presupposto;

Società o Ente: **Beta Utensili S.p.A.**

Whistleblowing: segnalazione di condotte illecite, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società, di cui le persone (Segnalanti) sono venute a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa all'interno della Società stessa o in altra circostanza.

INDICE

PREMESSA

1. Presentazione di Beta Utensili S.p.A.

2. Obiettivi del Modello

PARTE GENERALE

1. La Responsabilità amministrativa degli Enti: introduzione

1.1) Regime giuridico della responsabilità

1.2) La fattispecie normativa

1.2.1) Gli elementi positivi della fattispecie

1.2.2) Gli elementi negativi della fattispecie

1.3) L'interesse di Gruppo

1.4) I reati commessi all'estero

1.5) Le sanzioni

2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1) Il Modello in funzione esimente dal reato

2.2) Destinatari del Modello

2.3) Formazione del personale e aggiornamento del Modello

2.4) Beta Utensili S.p.A. e l'adozione del Modello

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1) Funzioni e poteri

3.2) *Reporting* al *Management*

3.3) *Reporting* all'Organismo di Vigilanza

4. Il sistema di *whistleblowing*

4.1) La gestione del *whistleblowing*

4.2) Le sanzioni connesse al sistema di *whistleblowing*

5. Il sistema disciplinare

5.1) Premessa

5.2) Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

5.3) Illeciti disciplinari

5.4) Destinatari e loro doveri: *iter* procedurale

5.5) Principi generali relativi alle sanzioni

5.6) Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

5.7) Sanzioni nei confronti dei dirigenti

5.8) Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono il Consiglio di Amministrazione

5.9) Misure nei confronti del Collegio Sindacale

5.10) Misure nei confronti della Società di Revisione

5.11) Misure nei confronti dei soggetti esterni

5.12) Procedimento sanzionatorio

CODICE ETICO

- Premessa
- I Destinatari del Codice Etico
- Valore contrattuale del Codice Etico
- Principi di riferimento
- Norme di comportamento
- Modalità di attuazione

PARTE SPECIALE

- Introduzione
- Destinatari della parte speciale

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

3. Delitti di criminalità organizzata

4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

5. Delitti contro l'industria e il commercio

6. Reati societari

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9. Reati contro la personalità individuale

10. Abusi di mercato

11. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

13. Delitti in materia di strumenti di riconoscimento diversi dai contanti

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

16. Reati ambientali

17. Reati in materia di immigrazione clandestina

18. Razzismo e xenofobia

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

20. Reati tributari

21. Contrabbando

22. Delitti contro il patrimonio culturale

23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

PREMESSA

Presentazione di Beta Utensili S.p.A.

Beta Utensili S.p.A.[1]. è una realtà *leader* in Italia e uno dei più importanti produttori europei nella realizzazione e distribuzione di utensileria manuale ed attrezzature dirette principalmente all'industria, all'autoriparazione e alla ferramenta.

La Società è attiva nel *business* dell'utensileria professionale a mano, attraverso la produzione, nei tre stabilimenti, siti in Sovico (MB), Castiglione d'Adda (LO) e Sulmona (AQ), di utensileria professionale nonché di assortimenti specialistici, contenitori, ganci ed accessori per il sollevamento, utensileria pneumatica, scarpe antinfortunistiche ed abbigliamento da lavoro, accessori per funi, carrelli, prodotti *automotive*, linea di prodotti sigillanti e lubrificanti.

Beta Utensili S.p.A. dispone di un *network* distributivo composto da circa 200 importatori e distributori operanti in pressoché 100 Paesi ed è presente nel mondo con *subsidiaries* in Cina, Brasile, Regno Unito, Polonia, Francia, Olanda, Ungheria, Spagna e, attraverso la controllata italiana BM S.p.A., in Slovenia.

La Società è proprietaria, fra gli altri, dei marchi BETA, Robur, Beta Work, Sigma.

[1] **Beta Utensili S.p.A.**, P.I. 09321470966, ha sede in Sovico (MB), via Volta n. 18.

Obiettivi del Modello.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231[2], recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300* ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie di reato, qualora commessi da:

- soggetti in posizione apicale (ovvero, aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) (c.d. soggetti apicali);
- soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi (c.d. soggetti subordinati).

Il Decreto individua, come **esimente** dalla responsabilità dell'ente, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto medesimo.

Qualora venga consumato un reato richiamato dal Decreto e la società non possa dimostrare di aver **adottato ed efficacemente attuato** il Modello di organizzazione, gestione e controllo, si espone al rischio di essere destinataria di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Un Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi del Decreto, deve essere **realizzato e implementato** al fine di prevenire, nei limiti della ragionevolezza, la commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

Dato simile contesto, **Beta Utensili S.p.A.** ha provveduto a:

- adottare un proprio Modello organizzativo, di gestione controllo;
- adottare un proprio Codice Etico;

[2] Il provvedimento, rubricato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di Pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.

- istituire un Organismo di Vigilanza, per sorvegliare sull'osservanza, funzionamento ed aggiornamento del modello implementato.

Il presente Modello è composto operativamente di una PARTE GENERALE, di un CODICE ETICO, di una PARTE SPECIALE, e di PROTOCOLLI di comportamento e/o PROCEDURE, volti a mitigare il rischio di commissione dei Reati presupposto.

PARTE GENERALE

1. La Responsabilità Amministrativa degli Enti: introduzione.

1.1) Regime giuridico della responsabilità.

Il Decreto 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, definita amministrativa, ma dal carattere afflittivo, sostanzialmente di natura penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per taluni reati, qualora commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica, apicale o dipendente.

Presupposti applicativi:

- inclusione dell'ente tra quelli ai quali si applica il Decreto (art. 1);
- commissione di un reato compreso, tra quelli elencati dallo stesso Decreto (art. 24 e ss.), nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- essere, l'autore del reato, soggetto investito di funzioni apicali (art. 6) o subordinate (art. 7) all'interno dell'ente;
- mancata adozione o attuazione, da parte dell'ente, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- in alternativa, ma solo per il caso di reato commesso da un soggetto apicale, mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) ed elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'ente.

1.2.) La fattispecie normativa.

Perché si possa parlare di illecito dell'ente occorrono l'esistenza di **elementi positivi** e l'assenza di **elementi negativi**.

1.2.1) Gli elementi positivi della fattispecie.

- Il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica, fatta eccezione per lo Stato e gli enti che svolgono funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici;

- La responsabilità sorge qualora sia stato commesso un reato:

- compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (artt. 24 e ss.);

- **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente, salvo che in quest'ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

- da parte di una persona fisica, la quale sia:

➢ collocata in **posizione apicale**, cioè eserciti funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetto apicale);

➢ **sottoposta** alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (c.d. soggetto subordinato).

L'elenco dei reati.

Alla data di approvazione del Modello, risultano richiamati nel Decreto, in funzione di presupposti della Responsabilità dell'ente, i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche tentata:

Delitti contro la Pubblica Amministrazione - artt. 24 e 25
- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), anche nella forma aggravata (art. 319 *bis* c.p.); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.); - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e

istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli Organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 *bis*

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata - art. 24 *ter*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2 lett. a) n. 5). c.p.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 10 L. 146/2006 e art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 74 D.P.R. 309/1990).

Delitti contro la fede pubblica - art. 25 *bis*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazioni di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25 *bis.*1

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

Reati societari - art. 25 *ter*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19/2023).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25 *quater*

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25 *quater.*1

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)

Delitti contro la personalità individuale - art. 25 *quinquies*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater.*1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato - art. 25 *sexies*

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela dalla salute e sicurezza sul lavoro - art. 25 *septies*

- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - art. 25 *octies*

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.*1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 25 *octies*.1

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti e salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25 *novies*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati puniti anche se commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, comma 1, lett. *a-bis* e comma 3 L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis,* comma 1, L. 633/1941); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis,* comma 2, L. 633/1941);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L.. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25 *decies*

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria commessa in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale commesso in modalità transnazionale (art. 10 L. 146/2006 e art. 378 c.p.).

Reati ambientali - art. 25 *undecies*

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico o abbandono di materiale ad altra radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Reati ambientali commessi in associazione *ex* art. 416 e 416 *bis* c.p. (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)
- Scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, comma 5, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 137, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in violazione dei divieti previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti (art. 9 D.Lgs. n. 202/07);
- Sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8 D.Lgs. n. 202/07).

Nel settore dei **rifiuti**, fondano la responsabilità dell'ente i seguenti reati:

- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3,

primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152[3]);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Nel settore dell'**inquinamento atmosferico**, fonda la responsabilità dell'ente il seguente reato:

- Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa di settore (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993).

Nel settore del **commercio di specie animali e vegetali protette**

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2, L. 150/92);
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 *bis,* comma 1, L. 150/92);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la

[3] Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 260 T.U. Ambiente. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 21/2018, c.d. Riserva di Codice, ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, L. 150/92).
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 *duodecies*
- Occupazione e impiego di personale proveniente da paesi terzi senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare in forma aggravata (art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. 286/1998); - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. n. 286/1998); - Disposizioni contro l'immigrazione clandestina se commessa in modalità transnazionale (L. 146/2006 e art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D.Lgs. n. 286/1998).
Razzismo e xenofobia - art. 25 *terdecies*
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 *bis*, L. 654/1975[4]).
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati – art. 25 *quaterdecies*
- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).
Reati tributari – art. 25 *quinquiesdecies*
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); - Dichiarazione infedele, commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni (art. 4 D.Lgs. n. 75/2000); - Omessa dichiarazione, commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni (art. 5

[4] Nel Decreto è ancora presente il riferimento all'art. 3, comma 3 *bis*, L. n. 654/75. Tale norma, tuttavia, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 21/2018, c.d. "Riserva di Codice", ed il contenuto della stessa è confluito nell'art. 604 *bis* c.p.

D.Lgs. n. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);

- Indebita compensazione, commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a € 10 milioni (art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000);

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando – art. 25 *sexiesdecies*

Reati previsti dal dPR 23 gennaio 1973, n. 43.

Delitti contro il patrimonio culturale – art. 25 *septiesdecies*

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);

- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);

- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);

- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 25 *duodevicies*

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 s*exies* c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

1.2.2) Gli elementi negativi della fattispecie.

Nonostante la presenza di tutti gli **elementi positivi** descritti, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'ente **non sussiste** se il reato è stato commesso:

- da un **soggetto apicale**, qualora l'ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di gestione, organizzazione e controllo e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'Organo di Vigilanza o O.d.V.);

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- da un **soggetto subordinato**, qualora non vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.3) L'interesse di Gruppo.

Nei casi in cui l'intreccio di partecipazioni societarie consente di ritenere l'effettiva esistenza di un Gruppo, la consumazione di un reato i cui effetti favorevoli sono destinati a riverberarsi immediatamente nella sfera giuridica di una controllata non necessariamente può ritenersi consumato nel suo esclusivo interesse, atteso che il risultato della sua gestione si riflette inevitabilmente in quello del Gruppo a cui appartiene.

In tale ipotesi, il coinvolgimento del vertice apicale della controllante nella commissione del reato inevitabilmente determinerebbe la responsabilità di quest'ultima, atteso che la stessa, in forza dei poteri di direzione e di controllo che discendono dalla sua posizione, di quell'interesse di Gruppo è in qualche modo la depositaria.

L'interesse della controllata è comunque anche quello della controllante, che dal successo della prima sarebbe destinata a ricavare in ogni caso un vantaggio.

L'argine normativo all'estensione della responsabilità alla *holding* sarebbe rappresentato dal fatto che la responsabilità della medesima società è legata anche alla sussistenza di un rapporto qualificato tra essa e la persona fisica che commette il reato (soggetto apicale o subordinato nell'organigramma dell'ente).

Tuttavia, come è stato autorevolmente rilevato, il requisito predetto è aggirabile mediante il ricorso alla categoria dell'omesso impedimento del reato altrui (*ex* art. 40 comma 2 c.p.), integrata con la figura del concorso di persone mediante omissione.

Nel caso di un delitto commesso da un amministratore o dirigente (o sottoposto) di una società - delitto ovviamente che sia rilevante agli effetti della responsabilità dell'ente e nell'interesse di questa società -, è facile ipotizzare a carico delle persone fisiche che amministrano o dirigono la *holding* l'accusa di non avere impedito il delitto e quindi l'accusa di concorso nel reato mediante l'omesso impedimento (artt. 40, comma 2 e 110 c.p.).

La responsabilità all'interno dei gruppi societari può facilmente trasmigrare anche facendo ricorso alla figura dell'amministratore di fatto, oggi definita dall'art. 2639 c.c.

A parte i casi, molto frequenti, in cui un amministratore della *holding* sia anche co-amministratore dirigente 'di diritto' della società controllata (di solito operativa), accade spesso che alla persona fisica che abbia commesso il fatto di reato e che sia inserita nell'organigramma di una controllata, sia contestata la qualifica di 'amministratore di fatto' della capogruppo (ovvero l'inverso: l'amministratore della *holding* é qualificato come 'amministratore di fatto' di una controllata operativa).

Va, peraltro, ribadito, che il c.d. interesse di gruppo non può essere desunto dalla mera esistenza del gruppo stesso: è indubitabile che possa essere effettivamente riconosciuto in concreto che l'azione della singola controllata sia stata ispirata dal perseguimento di un interesse che trascende quello proprio (e che, quindi, può addirittura contrastare con quest'ultimo), ma questo non può essere automaticamente dedotto dalla semplice appartenenza della società ad un gruppo, dovendo invece essere oggetto di specifico accertamento.

Ancor meno automatica, poi, può essere l'imputazione dell'interesse di gruppo alla controllante, sempre e comunque intesa come la depositaria dello stesso.

1.4) Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati commessi all'estero.

I presupposti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 Codice Penale;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del Codice Penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.5) Le sanzioni.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'ente sono:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un processo penale. Quelle **interdittive** possono essere applicate anche in via **cautelare**, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta del Pubblico Ministero da parte del Giudice, quando ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

a) La sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329,00= e non superiore – salvo casi specifici – a € 1.549.000,00=, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico, fondato sulla determinazione del valore di una singola quota e moltiplicato per un numero di quote proporzionato alla valutazione di responsabilità della persona giuridica e alla sua capacità economica (c.d. sistema per *quote*).

Le quote non possono essere inferiori a 100 (cento) e superiori a 1.000 (mille), mentre l'importo della quota varia fra un minimo di Euro 258,22= ed un massimo di Euro 1.549,37= (art. 10 del Decreto).

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività, che comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a certi rami dell'Amministrazione), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche ricorrano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente **interesse proprio o di terzi** e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il **danno** patrimoniale cagionato è di **particolare tenuità**;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:

- l'ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha **eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo;

- l'ente ha **messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

c) La pubblicazione della sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna avviene, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

d) La confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

2. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto (art. 5 comma 1), qualora l'ente dimostri:

- di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, **prima** della commissione del fatto un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di **vigilare** sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curare il relativo aggiornamento;

- che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo **fraudolentemente** il suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo;

- che non vi sia omessa e insufficiente **vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.1) Il Modello in funzione esimente dal reato.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo costituisce dunque la **misura ideale** della diligenza richiesta dal legislatore e rappresenta per l'ente lo strumento spendibile per andare esente da responsabilità. La **mera adozione** del modello da parte dell'organo dirigente – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere di gestione – **non** pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il **modello** sia anche **efficace** ed **effettivo**.

Quanto all'**efficacia** del modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, del Decreto, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. 'mappatura' delle attività a rischio);
- prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di **gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di **informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Quanto alla **effettività** del modello, necessita che esso sia ***realmente attuato,*** a tal fine richiedendosi (art. 7, comma 4, del Decreto):

- una **verifica periodica** e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello), oppure quando intervengano modifiche normative che amplino le fattispecie di reato in funzione di presupposti della responsabilità dell'ente;
- un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2) Destinatari del Modello.

Sono Destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali di **Beta**

Utensili S.p.A., i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti. Sono altresì tenuti al rispetto del Modello tutti i terzi che abbiano rapporti di lavoro con la Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

2.3) Formazione del personale e aggiornamento del Modello.

Perché possa considerarsi effettivamente implementato, il Modello deve essere portato a conoscenza degli apicali e dei dipendenti, attraverso un capillare programma di formazione. Inoltre, ogniqualvolta si ravvisi una modifica della struttura organizzativa, dell'evoluzione delle esigenze aziendali e dell'evolversi del catalogo dei reati presupposto, la Società deve valutare l'opportunità di aggiornare il Modello.

Il **Piano di formazione e comunicazione** intende comunicare a tutti i portatori d'interesse le regole e le disposizioni previste dal Modello, al fine di conseguire la loro più ampia conoscenza e condivisione. Il Piano di formazione e comunicazione ha la finalità di sensibilizzare il personale dipendente, attraverso mirati corsi di formazione, alla corretta presa in carico delle disposizioni previste dal Modello nonché al rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in vigore.

2.4) Beta Utensili S.p.A. e l'adozione del Modello.

La realizzazione del Modello ha contemplato una mappatura delle attività sensibili, condotta attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante a questi fini e delle procedure esistenti e attraverso la realizzazione di interviste-questionari con i soggetti che ricoprono funzioni apicali e dirigenziali nell'ambito della struttura aziendale, nonché con soggetti subordinati. Identificati i profili di rischio, è stata effettuata una *gap analysis*, intesa a valutare l'adeguatezza dei presidi esistenti.

L'attività di identificazione ed analisi delle attività sensibili deve essere promossa ogni volta che si presentino dei cambiamenti di natura organizzativa e di natura normativa.

Il Modello di **Beta Utensili S.p.A.** è così strutturato:

- **Parte Generale:** illustra i principi basilari della responsabilità degli enti e delle società. Illustra anche il ruolo e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema sanzionatorio previsto per l'ipotesi di violazione del Modello. Quest'ultimo stabilisce le sanzioni disciplinari e le relative modalità applicative da comminare ai soggetti (apicali, dipendenti, dirigenti, soggetti esterni) responsabili della violazione delle norme contenute nel Codice Etico e del mancato rispetto delle disposizioni indicate nel Modello;

- **Codice Etico:** contiene i principi fondamentali, ispiratori dell'intera attività sociale. Esso intende promuovere e diffondere la visione e la missione della Società, evidenziando un sistema di valori etici e di regole comportamentali intese a favorire, da parte dei dipendenti e dei terzi coinvolti, l'impegno ad una condotta moralmente corretta e il rispetto della normativa in vigore;

- **Parte Speciale:** contiene l'elenco e la descrizione dei reati rilevanti e delle sanzioni che possono essere applicate in caso di condanna della Società. Individua i principi generali di comportamento e le relative *Policies* operative onde prevenire i reati descritti;

- **Sistema documentale**: Protocolli di comportamento e/o Procedure, parti integranti del Modello, ovvero regole di condotta previste dal Modello e/o dal Codice Etico, volti a mitigare il rischio di commissione dei Reati presupposto, in aggiunta alle istruzioni operative aziendali, *policy* aziendali, procedure aziendali, ordini di servizio etc. …, anch'essi idonei a prevenire il verificarsi del rischio reato.

3. L'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto pone come **condizione** per la concessione **dell'esimente** dalla responsabilità amministrativa dell'ente il fatto che sia stato affidato a un apposito organismo dell'ente stesso (dotato di autonomi poteri

di iniziativa e di controllo)[5] il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'O.d.V. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di **Beta Utensili S.p.A.**, contestualmente all'adozione del presente Modello.

L'O.d.V. di **Beta Utensili S.p.A.** è **collegiale.**

Per tutto quanto non sia previsto in questa Parte Generale del Modello, si rinvia al Protocollo istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (in Allegato).

3.1) Funzioni e poteri.

All'Organismo di Vigilanza viene affidato il **compito** di vigilare sulla:

- **effettività** del Modello, affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano a quanto in esso previsto;
- **efficacia** del Modello, al fine di verificare che lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto;
- necessità di **aggiornamento** del Modello.

Compiti dell'O.d.V.:

➢ verificare periodicamente la **mappa delle aree a rischio** reato (o 'attività sensibili'), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, all'O.d.V. devono essere segnalate, da parte del *management* e dei dipendenti, le eventuali situazioni che possono esporre **Beta Utensili S.p.A.** al rischio-reato; assicurare che i Protocolli/Procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria dei Responsabili delle singole funzioni;

➢ verificare **l'adeguatezza** ed **efficacia** del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

[5] L'articolo 6, primo comma, alla lettera b), del Decreto dispone, con riferimento all'azione dei Soggetti apicali, che '*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*' deve essere affidato '*ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*'. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *sottoposti all'altrui direzione*, ai fini dell'efficace attuazione del Modello adottato è richiesta, all'articolo 7, quarto comma, lettera a) '*una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività*'; attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza. L'O.d.V. è dunque la funzione aziendale cui spetta la vigilanza del Modello, in termini di controllo sulle procedure etiche, organizzative e gestionali.

➢ effettuare periodicamente **verifiche** mirate **su determinate operazioni** o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili;

➢ **prevedere** uno scambio di informazioni con i Responsabili delle singole aree societarie al fine di aggiornare la mappa delle attività sensibili;

➢ **garantire** che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;

➢ **raccogliere**, elaborare e conservare tutte le **informazioni** rilevanti ricevute nell'espletamento dell'attività di vigilanza; **vigilare** sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Società alle conseguenze della commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;

➢ **promuovere** iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;

➢ verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;

➢ **riferire** periodicamente al Consiglio di Amministrazione o in merito all'attuazione del Modello.

L'attività di **costante verifica** deve essere diretta in duplice direzione:

1. Qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, è compito dell'O.d.V.:

- **sollecitare** i Responsabili delle singole aree societarie al rispetto del Modello;
- **indicare** direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie azioni;
- **segnalare** i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai Responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

2. Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un suo **aggiornamento**, rilevandosi una inidoneità ad evitare il rischio-reato, l'O.d.V.:

- deve **attivarsi** per garantirne l'aggiornamento.

3.2) *Reporting* al *Management*.

L'O.d.V. ha la responsabilità, nei confronti del *Management*, di **comunicare**:

- **con cadenza annuale** il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, nonché una relazione dell'attività svolta;
- **immediatamente** eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'O.d.V. deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- **comunicare** i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora rilevanti per l'attività societaria;
- **segnalare** eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello, il Codice Etico e con il Sistema documentale.

Gli originali ovvero le copie delle relazioni/comunicazione e/o segnalazioni saranno custodite nell'archivio dell'O.d.V.

3.3) *Reporting* all'Organismo di Vigilanza.

Le comunicazioni verso l'O.d.V. avvengono mediante due strumenti principali:

a) Segnalazione ad evento;

b) Flussi informativi periodici.

a) Segnalazione ad evento.

Ciascun Destinatari del Modello, deve inviare una segnalazione all'OdV relativa alla commissione, anche presunta, di un Reato presupposto, o al ragionevole pericolo di commissione di un Reato presupposto. La segnalazione deve avvenire **tempestivamente**, **senza ritardo**, al momento in cui si è venuti a conoscenza della commissione del Reato presupposto. La segnalazione, conformemente a quanto previsto per il *whistleblowing*, deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e correlata da specifica documentazione, ove esistente. L'O.d.V. prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, fatta eccezione per le segnalazioni di contenuto generico e/o confuso. Per ogni segnalazione, conformemente a quanto previsto per il *whistleblowing*, dovrà essere garantito il rispetto del principio di riservatezza.

Le segnalazioni possono essere inviate all'O.d.V. tramite:

- **casella di posta fisica** presente presso la struttura aziendale;
- invio di una mail all'**indirizzo di posta elettronica** appositamente istituito: odv@beta-tools.com.

b) I flussi informativi periodici.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere trasmesse all'O.d.V., tramite periodici flussi informativi, le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione o di presunta violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia Autorità pubblica di vigilanza ovvero Giudiziaria ovvero d'iniziativa della Polizia Giudiziaria;
- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal predetto Decreto, che riguardano direttamente o indirettamente la Società;
- a condotte che facciano ragionevolmente presumere la commissione ovvero il tentativo di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui al Decreto;
- a ogni altra circostanza, inerente all'attività aziendale, che esponga la Società al rischio concreto della commissione o del tentativo di commissione, nell'interesse o vantaggio della Società stessa, di uno dei reati previsti dal Decreto.

I flussi informativi, disciplinati dall'Organismo di Vigilanza, sono compilati, sottoscritti e trasmessi dai singoli Responsabili di funzioni alla casella di posta elettronica dell'O.d.V. **con cadenza semestrale.**

Ogni informazione, segnalazione e/o *report* previsti nel Modello è conservata dall'O.d.V. in un apposito *database* informatico e/o cartaceo il cui accesso è vietato a soggetti terzi, salvi gli obblighi di ostensione previsti dalla legge.

4. Il sistema *whistleblowing*.

4.1) La gestione del *whistleblowing*.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023 la materia del *whistleblowing* – precedentemente contenuta nella L.n. 197/2017 - ha subito una importante modifica. Il predetto decreto di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 disciplina, ancora più dettagliatamente, la protezione dei soggetti che segnalano:
- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello.

La novella pone un distinguo tra l'attivazione di canali di:

- segnalazione interno, con gestione che può essere affidata a una persona o un ufficio interno autonomo, dedicato e con personale specificatamente formato, ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo;

- segnalazione esterno, con il coinvolgimento dell'ANAC,

e sottolinea l'importanza della **garanzia della riservatezza** dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa comunicazione.

L'obiettivo del D.Lgs. n. 24/2023 è il divieto di ritorsioni a carico del Segnalante e la previsione di sanzioni – diversamente gradate e applicabili dall'ANAC – per tre differenti ipotesi:

i) quando siano accertate ritorsioni, oppure quanto si accerti che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o, ancora, è stato violato l'obbligo di riservatezza (sanzione da € 10.000 a € 50.000);
ii) quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni (sanzione da € 10.000 a € 50.000);
iii) quando si accerti la responsabilità penale del *whistleblower* per i reati di diffamazione o di calunnia (sanzione da € 500 a € 2.500).

Alla luce della intervenuta riforma, **Beta Utensili S.p.A.** si è adeguata al nuovo dettato normativo attraverso:
a) la attivazione di un canale di segnalazione interno che garantisce, anche attraverso il ricorso alla crittografia, la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa comunicazione;
b) l'individuazione, quale destinatario delle Segnalazioni, di un soggetto esterno, autonomo e

specificamente formato, vale a dire il Presidente dell'O.d.V. (anche Ricevente);

c) l'adozione di apposita procedura per la gestione di Segnalazioni illecite e irregolarità, parte integrante del Modello, e da intendersi qui integralmente richiamata;

d) l'adozione di specifiche istruzioni operative destinate al soggetto che gestisce le Segnalazioni;

e) l'adeguamento del Modello e del Codice Etico al D.Lgs. n. 24/2023,

nel rispetto delle disposizioni inerenti il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 679/2016.

Pertanto tutti i soggetti elencati nella sopra indicata procedura, cui si rimanda, e che ricomprende, fra gli altri, dipendenti, soci, azionisti, Consiglio di Amministrazione, Amministratori, soggetti esterni che, in forza di rapporti contrattuali, collaborano a qualsiasi titolo con la Società, organi di controllo, potranno effettuare Segnalazioni inerenti a:

- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;

- **condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello**.

Sono escluse, invece, dal perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del Segnalante (o della persona che ha sporto denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile) che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le Segnalazioni potranno essere effettuate attraverso:

- portale ***whistleblowing***, raggiungibile dal sito internet della Società o dal seguente indirizzo: https://whistleblowing.beta-tools.com (anche Portale).

- raccomandata a/r in busta chiusa indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di **Beta Utensili S.p.A.**, via Turati n. 26, 20121, Milano (MI), con l'espressa indicazione sulla busta e nell'oggetto della missiva, della seguente dicitura '*riservata confidenziale – segnalazione whistleblowing*'.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere inviata tramite posta raccomandata a/r con l'espressa indicazione sulla busta chiusa e nell'oggetto della missiva, della seguente dicitura '*riservata confidenziale – segnalazione whistleblowing*', alla c.a. dell'Amministratore Delegato di **Beta Utensili S.p.A.**, via Volta n. 18, 20845, Sovico (MB).

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Ricevente di effettuare le dovute verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:

1. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, se note e conosciute;
3. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati, se conosciuti;
4. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
5. l'allegazione/indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Per i dettagli tecnici ed operativi, si rinvia al testo della specifica procedura adottata dalla Società e alla relativa istruzione operativa per i dettagli applicativi.

La verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle Segnalazioni viene espletate dal Ricevente, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, anche attraverso l'audizione del Segnalante e/o dei soggetti menzionati nella Segnalazione, e con facoltà di coinvolgere – ove necessario – le funzioni aziendali competenti, previa anonimizzazione della Segnalazione.

A conclusione della fase istruttoria, il Ricevente assume, motivandole, le decisioni conseguenti, e procede a:

- archiviare la Segnalazione (ad esempio, qualora risulti essere una Segnalazione non rilevante);

- richiedere alla funzione aziendale deputata l'attivazione di eventuali iniziative disciplinari e sanzionatorie a seguito di quanto accertato - oltre che gli interventi opportuni sul Modello - informando il Segnalante e fornendo analoga notizia alla persona segnalata, con comunicazione autonoma e riservata.

4.2) Le sanzioni connesse al sistema di *whistleblowing*.

Nel rispetto della nuova disciplina, il Modello stabilisce il divieto di qualsivoglia atto discriminatorio, anche minacciato o tentato nei confronti dei Segnalanti. A tale proposito, la Società ha previsto, nel sistema sanzionatorio adottato col Modello, l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti:
- del soggetto che violi le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
- del Segnalante che effettui, con dolo o colpa grave, Segnalazioni infondate ovvero effettui Segnalazioni diffamatorie o calunniose, accertate con sentenza di condanna anche di primo grado.
Pertanto, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, potrà richiederà al Consiglio di Amministrazione, l'applicazione del sistema disciplinare nel caso di violazione del divieto di ritorsioni o discriminazioni in danno al Segnalante. Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

5. Il sistema disciplinare.

5.1) Premessa.

L'efficace attuazione del Modello necessita di un adeguato **sistema sanzionatorio.**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b), Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un **sistema disciplinare** idoneo a **sanzionare** il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Requisiti indispensabili del sistema sanzionatorio sono:

- **Specificità ed autonomia:** la *specificità* si estrinseca nella predisposizione di un sistema sanzionatorio interno alla Società inteso a sanzionare ogni violazione del Modello, indipendentemente dal fatto che da essa consegua o meno la commissione di un reato.

L'*autonomia* si traduce nell'autosufficienza del funzionamento del sistema disciplinare interno rispetto ai sistemi esterni (ad esempio, un giudizio penale). La Società è tenuta a sanzionare la violazione indipendentemente dall'andamento dell'eventuale giudizio penale instauratosi.

- **Compatibilità:** il procedimento di accertamento e di applicazione della sanzione nonché la sanzione stessa non possono essere in contrasto con le norme di legge e con quelle contrattuali che regolano il rapporto di lavoro in essere con la Società;

- **Idoneità:** il sistema deve essere efficiente ed efficace in senso preventivo del reato;

- **Proporzionalità:** la sanzione applicabile od applicata deve essere proporzionata alla violazione rilevata e alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale;

- **Redazione per iscritto ed idonea divulgazione:** il sistema sanzionatorio deve essere redatto per iscritto ed oggetto di informazione e formazione puntuale per i Destinatari.

In ogni caso deve essere assicurato il **diritto di difesa** al soggetto al quale sia stato contestato l'addebito.

5.2) Definizione e limiti della responsabilità disciplinare.

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del Decreto e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema sanzionatorio sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore; assicura altresì che l'*iter* procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è conforme al disposto dell'art. 7 della L. n. 300, del 30 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i soggetti esterni), le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

5.3) Illeciti disciplinari.

I comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle singole regole comportamentali del presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto dei Protocolli/Procedure e/o prescrizioni del Modello dirette a garantire lo svolgimento dell'attività in conformità della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del Decreto;

- la violazione e/o elusione dei sistemi di controllo interno, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura ovvero mediante impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'O.d.V;

- inosservanza delle regole contenute nel Codice Etico;

- inosservanza degli obblighi di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico;

- omessa vigilanza in qualità di 'responsabile gerarchico', sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti, funzionale alla verifica della loro condotta nell'ambito delle aree a rischio reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio-reato;

- inosservanza degli obblighi di comportamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro come disciplinati dalla legge (art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008), regolamenti e/o altre disposizioni aziendali;

- violazione o omissione per grave negligenza, imperizia o imprudenza di qualsiasi prescrizione diretta a prevenire inquinamento o danno ambientale;

- inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V. su questione e tematiche che espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero rilevino, in modo univoco, il compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero determinino l'applicazione, a carico della Società, di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001;

- in ambito *whistleblowing*, tra le altre, la messa in atto di azioni o comportamenti in violazione delle misure poste a tutela del Segnalante; l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori, diretti ovvero indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione; l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di Segnalazioni che si rivelino infondate o di Segnalazioni diffamatorie o calunniose, accertate con sentenza di condanna, anche di primo grado.

5.4) Destinatari e loro doveri: *iter* procedurale.

I Destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso. I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e le misure di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali definite nel Modello e nei Protocolli/Procedure.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure, rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un **inadempimento contrattuale** in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 2106 c.c.;

- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;

- nel caso di soggetti esterni, costituisce inadempimento contrattuale che potrebbe legittimare la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il **procedimento** per l'irrogazione delle sanzioni di séguito elencate tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'O.d.V. verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra individuati, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente sistema sanzionatorio.

Ogni violazione del Modello deve formare oggetto di Segnalazione, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare: il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il Ricevente. deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, nel rispetto della riservatezza di cui al D.Lgs. n. 24/2023, della apposita Procedura per la gestione delle Segnalazioni di illeciti o irregolarità, adottata dalla società e parte integrante del presente Modello, nonché della Istruzione operativa *whistleblowing*. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, il Ricevente informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via al procedimento al fine di muovere le contestazioni e la eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli organi aziendali competenti.

5.5) Principi generali relativi alle sanzioni.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione d'infrazioni, deve considerare:

- la gravità dell'inadempimento;
- la posizione rivestita dal soggetto agente all'interno dell'organizzazione aziendale, specie in considerazione delle responsabilità connesse alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario (come la commissione di illeciti e/o la comminazione di precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso soggetto).

5.6) Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti rientrano in quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, per il personale dipendente, in applicazione del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici** si prevedono le seguenti sanzioni:

a) richiamo verbale: nei casi di lieve inosservanza del Sistema documentale, ovvero comportamento di lieve negligenza non conforme alle prescrizioni del Modello, ovvero omissioni di Segnalazione o

tolleranza di lievi irregolarità nell'osservanza del Codice Etico, del Modello e del Sistema documentale commesse da altri lavoratori;

b) ammonizione scritta: nei casi di non grave trasgressione del Sistema documentale o di colposa inosservanza attraverso un comportamento non conforme o non adeguato (a titolo esemplificativo, non esaustivo: omessa o ritardata comunicazione all'O.d.V. delle informazioni dovute ai sensi del Modello), nonché ripetute mancanze punite col richiamo verbale e omessa Segnalazione o tolleranza di irregolarità non gravi nell'osservanza del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale commesse da altri lavoratori;

c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare: nel caso di recidiva nella violazione del Sistema documentale o nel tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni: in caso di violazione del Sistema documentale o adozione di un comportamento non conforme al Modello, integrante il compimento di atti contrari all'interesse della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'omissione o il rilascio di false dichiarazioni relative al rispetto del Modello; l'inosservanza delle disposizioni dei poteri di firma e del sistema delle deleghe), ovvero mancanze punibili con il rimprovero scritto che, per circostanze oggettive, per conseguenze, per recidiva, rivestano carattere di maggiore rilevanza, nonché nei casi analoghi ove il lavoratore è recidivo in mancanze sanzionate con il rimprovero scritto, ovvero nei casi di omessa Segnalazione o tolleranza di irregolarità gravi nell'osservanza del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, commesse da altri lavoratori, o tali da esporre la Società a una situazione oggettiva di pericolo o da determinare conseguenze negative in capo alla stessa, nonché l'effettuazione, con colpa grave, di una Segnalazione ex D.Lgs. n. 24/2023, che si rivela infondata o la violazione, per colpa grave, delle misure di protezione del Segnalante ex D.Lgs. n. 24/2023;

e) licenziamento con preavviso: in conseguenza di condotte che siano recidive di comportamenti puniti con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni;

f) licenziamento senza preavviso: per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. **giusta causa**), consistenti nel tenere un comportamento di dolosa violazione delle prescrizioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, tale da determinare la concreta applicazione delle misure di cui al Decreto in capo alla Società, nonché effettuazione dolosa o gravemente colposa di una Segnalazione di cui al D.Lgs. n. 24/2023, che si riveli infondata e particolarmente gravosa verso il soggetto segnalato, ovvero l'effettuazione di una Segnalazione diffamatoria o calunniosa accertata con sentenza di condanna, anche di primo grado o la violazione dolosa delle misure di protezione del Segnalante di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

5.7) Sanzioni nei confronti dei dirigenti.

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle disposizioni e delle procedure del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dai citati documenti, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Società.

Pertanto, in caso di accertata violazione da parte di un dirigente, di comportamenti conformi a quanto previsto dal Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale o qualora sia provato che abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione dei principi del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, la Società applicherà nei confronti del responsabile la sanzione che riterrà più idonea, in ragione della gravità e/o recidività della condotta del dirigente e comunque sulla base di quanto previsto dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industria** ed in particolare dell`art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Nello specifico, oltre alle sanzioni previste per il personale non dirigente, potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti le seguenti sanzioni:

- **rimprovero scritto** e l'intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello: in caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, ovvero di omessa comunicazione o tolleranza di irregolarità nell'osservanza del Codice Etico, del Modello e del Sistema documentale commessa da altri lavoratori, nonché in caso di effettuazione, con colpa grave, di una Segnalazione ex D.Lgs. n. 24/2023, che si rivela infondata o la violazione, per colpa grave, delle misure di protezione del Segnalante ex D.Lgs. n. 24/2023;

- **licenziamento con preavviso**: in caso di reiterate e gravi violazioni colpose di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale tale da configurare un notevole inadempimento, ovvero adozione di un comportamento negligente non conforme al Codice Etico, al Modello e al Sistema documentale che abbia esposto la Società a una situazione di oggettivo pericolo o tale da determinare, in capo alla stessa, riflessi negativi, ovvero in caso di omessa comunicazione o tolleranza di irregolarità nell'osservanza del Codice Etico, del Modello e del Sistema documentale da parte di altro lavoratore, tali da aver esposto la Società a situazioni oggettive di pericolo o da determinare per la stessa riflessi negativi, nonché la recidiva nella effettuazione, con colpa grave, di una Segnalazione ex D.Lgs. n. 24/2023, che si rivela infondata o di una violazione, per colpa grave, delle misure di protezione del Segnalante ex D.Lgs. n. 24/2023;

- **licenziamento senza preavviso** laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale, sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, nonché effettuazione dolosa o gravemente colposa di una Segnalazione di cui al D.Lgs. n. 24/2023, che si riveli infondata e particolarmente gravosa verso il soggetto segnalato, ovvero l'effettuazione di una Segnalazione

diffamatoria o calunniosa, accertata con sentenza di condanna, anche di primo grado e la violazione dolosa delle misure di protezione di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

Resta salvo il diritto della Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del dirigente.

Al dirigente potranno inoltre essere revocate le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

5.8) Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale che compongono il Consiglio di Amministrazione.

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al Codice Etico, al Modello e al Sistema documentale poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne prospettano l'immagine verso l'esterno, così come la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della Società è, a tutti gli effetti, regolata dall'art. 2392 c.c.[6].

L'Assemblea dei soci è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del/dei componente/i del Consiglio di Amministrazione che:

- abbia/abbiano violato le disposizioni del Modello, del Codice Etico e del Sistema documentale;

- abbia/abbiano effettuato con dolo o colpa grave Segnalazioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023, rivelatesi infondate, ovvero Segnalazioni calunniose o diffamatorie accertate con sentenza, anche di primo grado;

- abbia/abbiano violato le misure a protezione di cui al D.Lgs. n. 24/2023.

L'**Assemblea dei soci**, deciderà circa l'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione, secondo il principio di proporzionalità.

[6] Art. 2392 c.c. Responsabilità verso la società.
1. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

2. In ogni caso, gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'art. 2381 c.c., sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

3. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

E' comunque fatta salva per l'Assemblea dei soci l'esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente eventuale revoca delle cariche e richiesta risarcitoria del danno subito in base alle norme del Codice Civile applicando la relativa normativa.

5.9) Misure nei confronti del Collegio Sindacale.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, del Modello e del Sistema documentale, nonché in caso di effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni che si rivelano infondate ovvero Segnalazioni calunniose o diffamatorie accertate con sentenza di condanna, anche di primo grado, da parte del Collegio Sindacale (o di un suo singolo componente), il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, potrà assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di violazione tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea dei soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge. Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

5.10) Misure nei confronti della Società di Revisione.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, del Modello e del Sistema documentale, ovvero nonché in caso di effettuazione con dolo o colpa grave di Segnalazioni che si rivelano infondate Segnalazioni calunniose o diffamatorie accertate con sentenza di condanna, anche di primo grado, da parte della Società di Revisione (o di un suo singolo componente), il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, potrà assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di violazione tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea dei soci l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge. Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

5.11) Misure nei confronti dei soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni (a titolo esemplificativo, i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori e i *partner*, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) in contrasto con la legge, il Codice Etico, il Modello e il Sistema documentale tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto potrà determinare, secondo quanto disposto

dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

La medesima sanzione della risoluzione anticipata è prevista nei confronti dei soggetti esterni in caso di effettuazione, con dolo e/o colpa grave, di una Segnalazione ex D.Lgs. n. 24/2023, che si riveli infondata ovvero di Segnalazioni calunniose o diffamatorie accertate con sentenza di condanna, anche di primo grado.

A tal fine, **i contratti stipulati dalla Società con i suddetti soggetti esterni devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello e dell'obbligo di attenersi a questo, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possono determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società**.

I contratti con i soggetti esterni conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte.

È compito della Funzione aziendale che si avvale dei soggetti esterni annotare ogni dato ed ogni notizia che consenta di conoscere e valutare i comportamenti dei medesimi. Nell'ipotesi in cui l'O.d.V. ne faccia richiesta, i medesimi dati devono essere messi a sua disposizione.

4.12) Procedimento sanzionatorio.

I principi che reggono il procedimento sanzionatorio sono improntati ai criteri di:

- **legalità e tipicità**: le sanzioni adottabili sono quelle specificate dal Modello e l'addebito che le giustifica deve corrispondere all'addebito contestato;
- **integrabilità**: il sistema sanzionatorio del Modello si integra con il sistema disciplinare stabilito dal CCNL applicabile alle diverse categorie di lavoratori presenti in **Beta Utensili S.p.A.**;
- **pubblicità**: la Società deve dare massima e adeguata conoscibilità del sistema sanzionatorio;
- **contraddittorio**: gli addebiti dovranno essere contestati per iscritto ed in modo specifico;
- **tempestività**: il procedimento disciplinare che ne consegue e l'eventuale applicazione della sanzione devono avvenire entro un tempo certo e ragionevole;
- **gradualità**: le sanzioni sono previste in misura differente per corrispondere adeguatamente alla diversa gravità dell'infrazione commessa.